CINQUE PER MILLE 2009 ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

(art. 63 bis, comma 1, lettera e), del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 22 agosto 2008, n.133)

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda i soggetti di cui all'articolo 63 bis, comma 1, lettera e), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n° 133, che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si tratta delle Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. In particolare, accedono al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che sono affiliate ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Come e quando si presenta domanda

La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente per via telematica, entro il **20 aprile 2009**, a pena di decadenza, direttamente dai soggetti interessati – abilitati ai servizi Entratel o Fisconline - o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico "*Domanda 5 per mille*" disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

A fronte delle domande di iscrizione correttamente presentate ed accolte dal sistema, verrà rilasciata un'attestazione di avvenuta ricezione riportante, tra l'altro, l'indicazione della denominazione e la sede del soggetto iscritto così come risultanti negli archivi dell'Anagrafe Tributaria.

Tali dati saranno utilizzati per costituire l'elenco dei soggetti che possono partecipare al riparto della quota del 5 per mille.

Nel caso siano pervenute più domande per lo stesso soggetto, sarà ritenuta valida l'ultima trasmessa e accolta dal sistema.

Qualora una domanda di iscrizione accolta sia stata inviata per errore, è possibile richiederne l'annullamento, sempre entro il **20 aprile 2009**, utilizzando le consuete funzioni a disposizione degli utenti abilitati ai servizi telematici Entratel e Fisconline.

2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Il modello per l'iscrizione all'elenco dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille è suddiviso nelle seguenti sezioni:

Tipo di comunicazione

E' necessario indicare che la domanda di iscrizione viene effettuata per essere iscritti nell'elenco delle Associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 63 bis, comma 1, lett. e), del DL. 112 del 2008

Dati dell'ente

E' necessario indicare il Codice fiscale, la Denominazione e la Sede legale del soggetto per il quale viene presentata la domanda. Non saranno accolte le domande che contengono in questa sezione codici fiscali non registrati o che risultino non più attivi negli archivi dell'Anagrafe Tributaria.

Sezione II

Devono essere obbligatoriamente indicati il numero di iscrizione al registro del CONI e l'attività prevalente dell'Associazione sportiva dilettantistica. Per l'attività permanente è obbligatorio barrare una sola casella.

Dati relativi al legale rappresentante firmatario

E' obbligatoria la compilazione della sezione in tutte le sue parti: vanno indicati codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale del rappresentante legale.

Recapiti facoltativi

In questa sezione è possibile indicare l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni inerenti gli adempimenti relativi al 5 per mille.

Stampa del modello di dichiarazione sostitutiva

Per agevolare la predisposizione e l'invio della dichiarazione sostitutiva (vedi punto **5. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE**) la procedura consente la stampa del modello di dichiarazione sostitutiva, **precompilato solo in alcuni campi** con le informazioni fornite dagli interessati all'atto della iscrizione. Se il contribuente vuole utilizzare il modello deve compilare i campi richiesti.

3. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO

L'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al riparto della quota del 5 per mille è formato sulla base delle domande di iscrizione validamente presentate ed accolte dal sistema e non successivamente annullate dagli interessati.

Il predetto elenco sarà pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il **28 aprile 2009** sul sito *www.agenziaentrate.gov.it*. Per ciascun soggetto sarà riportata l'indicazione del codice fiscale, della denominazione e della sede.

Le correzioni di eventuali errori (denominazione o sede legale) contenuti nell'elenco potranno essere richieste, non oltre il **5 maggio 2009**, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto.

L'elenco dei soggetti iscritti sarà nuovamente pubblicato dalla Agenzia delle entrate sul predetto sito Internet, in una nuova versione depurata degli errori, entro l'11 maggio 2009.

4. CASI PARTICOLARI

a. Qualora nell'attestazione di avvenuta ricezione si riscontri una denominazione o una sede non aggiornate, è necessario provvedere tempestivamente a comunicare le variazioni occorse, utilizzando i modelli anagrafici, come previsto dalla norma, e ripetere successivamente l'invio della domanda.

In particolare i soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare il mod. AA7/9 – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (soggetti diversi dalle persone fisiche) – che può essere presentato, oltre che ad un qualunque ufficio dell'Agenzia, anche in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Il modello AA7/9 è disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito dell'Agenzia delle entrate, alla voce modulistica/modelli di dichiarazione.

I soggetti che non sono titolari di partita IVA devono invece utilizzare il mod. AA5/5 – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale (soggetti diversi dalle persone fisiche) - che deve essere presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente sulla base del domicilio fiscale. Il modello AA5/5 è disponibile presso il medesimo ufficio.

b. Qualora la domanda non sia stata accolta perché il codice fiscale risulta non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato

in Anagrafe Tributaria, è necessario rivolgersi ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate (soggetti titolari di partita IVA), ovvero all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente sulla base del domicilio fiscale (soggetti non titolari di partita IVA), al fine di verificare e rimuovere le eventuali anomalie e poter ripetere successivamente l'invio della domanda.

5. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE

I legali rappresentanti delle Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte devono trasmettere a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – improrogabilmente entro il **30 giugno 2009** – all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

La dichiarazione sostitutiva va resa utilizzando l'apposito modulo all'uopo predisposto ed approvato, stampabile tramite il prodotto informatico "Domanda 5 per mille" disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2009 e l'omesso invio della copia del documento di riconoscimento costituiscono causa di decadenza dal beneficio.